

AG.1319 BUSALLA

N.69/02/561277784

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUI AI PARAGRAFI 1) E 2) DEL PRESENTE CAPITOLO

Premesso:

1) che l'impresa LIGUROIL SRL, con sede legale in CERANESI (GE), Via B.Parodi 153 A e sede dell'impianto nel Comune di CERANESI (GE), Via B.Parodi 153 A, P.I.03192070104 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di recupero di rifiuti non pericolosi in conto proprio, autorizzata con provvedimento della Provincia di Genova n.2545 del 18/06/2014 (AIA Autorizzazione Integrata Ambientale);

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'attività svolta:

- I costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica
- I costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito
- I costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni
- I risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152)
- Dei costi sostenuti dalla Provincia in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

Ciò premesso,

la Società CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata "Società"), autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto Pubblicato nella G.U. serie generale n. 30 del 06.02.2003, e quindi in regola con il disposto della L. 10.06.1982, n. 348, domiciliata in Milano: Viale Certosa, 222, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'impresa LIGUROIL SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di GENOVA, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di €.143.088,00 (Euro_centoquarantatremilaottantotto/00), calcolata su un importo complessivo di 238.480,00 € ridotto del 40 % in forza della certificazione ISO 14001)

secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Genova n.2545 del 18/06/2014 a garanzia delle somme dovute per:

- I costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica, in ogni caso non superiore ai sei mesi successivi alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
- I costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito
- I costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni
- I risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152)
- I costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative

qualora gli interventi di cui alle lettere b) c) d) e) siano conseguenti alla attività di recupero/smaltimento rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di validità della polizza.



CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA PROVINCIA DI GENOVA

Art.1 (Delimitazione della garanzia) - La Società garantisce alla Provincia di GENOVA, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della provincia e delle eventuali operazioni di bonifica, in ogni caso non superiore ai sei mesi successivi alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, di costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito, dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni, di risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente come da Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, di eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia, verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, di regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di recupero/smaltimento di rifiuti di cui in premessa.

Art.2 (Efficacia della garanzia) – La presente garanzia prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito – la Provincia di GENOVA; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza. Inoltre la Provincia, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia del provvedimento stesso.

Art. 3 (Durata della garanzia) – La presente garanzia ha validità pari a 6 anni (sei anni) dalla data di sottoscrizione di cui alle premesse. La validità della presente garanzia è maggiorata di 2 (due) anni, nel corso dei quali la Provincia può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate nella parte espositiva di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. del Codice Civile. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell'autorizzazione.

Decorso il termine di durata del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Art.4 (Facoltà di recesso) – La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori due anni ferma la validità di quanto disposto dal precedente art.3.

Art.5 (Pagamento del premio) – Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art.6 (Avviso di sinistro – Pagamento) – Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa contraente non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la provincia – con richiesta motivata inviata anche all'impresa – invierà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art.1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) Per quel che riguarda le spese relative alle lettere a) b) c) e), di cui al dispositivo, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo.
- b) Per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art.9

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art.7 (Rinuncia alla preventiva escussione) – **La polizza fideiussoria prevede l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.**

Art.8 (Surrogazione) – La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso

Art.9 (Forma delle comunicazioni alla società) – Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art.10 (Rivalutazione della polizza) – L'importo della fidejussione viene rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati

Art.11 (Foro competente) – In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 codice di procedura civile.



CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E L'IMPRESA CONTRAENTE

Art.12 (Premio) – Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia. Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società.

Art.13 (Rivalsa) - Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Assicurato – Provincia di GENOVA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art.1952 del Codice Civile.

Art.14 (Rivalsa delle spese di recupero) – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art.15 (Liberazione della garanzia – Versamento cauzionale)

Fermo i disposto dell'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche per azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) formale chiamata in garanzia da parte dell'Assicurato, la Provincia di GENOVA;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione patrimoniale;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- d) in ogni ipotesi di sospensione dei lavori non concordata con l'Assicurato, la Provincia di GENOVA anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore; agli obblighi di cui al rapporto garantito dalla presente polizza, esclusa la causa di forza maggiore;
- e) in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dall'Assicurato, la Provincia di GENOVA;
- f) in ogni ipotesi di inadempimenti del Contraente nascenti dalla convenzione di cui in premessa e dalla normativa in materia;

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso, sino a liberazione della polizza. La Società restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Società è espressamente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate vuoi per ottenere la liberazione di polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Assicurato, la Provincia di GENOVA per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Nel caso in cui la Società fosse tenuta ad esperire azione di rivalsa il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Art.16 (Imposte e tasse) – Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.17 (Rinvio) – Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.



Art.18 (Forma delle comunicazioni alla Società) – Tutti gli avvisi , comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.19 (Foro competente) – In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

Milano, 07/10/2014

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE

[Signature]
LIGUROIL S.R.L.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Contraente:

- Art.12 – (Premio);
- Art.13 – (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'Art. 1952 del Codice Civile);
- Art.15 – (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia);
- Art.19 – (Deroga alla competenza territoriale).

PREMIO	Premio netto	Accessori	Imposte	Totale
Alla firma	1.020,00	300,00	180,00	1.500,00

Il premio, dovuto per un periodo poliennale, può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, oppure con bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico indicando come beneficiario l'intermediario in qualità di rappresentante della Società o la Società medesima; è ammesso il pagamento in contanti secondo le vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione la "Nota Informativa" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 D.L. n. 175 del 17.03.95

IL CONTRAENTE

[Signature]
LIGUROIL S.R.L.

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e "sensibili" esprime il consenso:

- al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett."a" e "b") dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6 dell'Informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.
- Al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett.c) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

IL CONTRAENTE

[Signature]
LIGUROIL S.R.L.

IL CONTRAENTE

[Signature]
LIGUROIL S.R.L.

Il pagamento dell'importo di € 1500 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi alle ore 10:30 in Bosello il 16/10/2014 L'AGENTE O ESATTORE:





1980

1980